

Chiarimenti INPS relativi requisiti per accesso sgravio.

REQUISITO	CHIARIMENTI INPS
<p>Calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 lett. a) del DM 17.5.2021)</p>	<p>Il requisito è verificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura; • sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa, nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga l'attività in più studi professionali o in più società; • sulla sola attività individuale, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società. <p>Inoltre, il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.</p>
<p>Reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro percepito nel periodo d'imposta 2019 (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 17.5.2021)</p>	<p>Il requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è verificato in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura; • non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
<p>Regolarità contributiva (art. 2 co. 4 del DM 17.5.2021)</p>	<p>La regolarità contributiva è (art. 47-bis del DL 25.5.2021 n. 73):</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dall'1.11.2021; • assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.
<p>Non titolarità di contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) (art. 1 co. 3 lett. a) del DM 17.5.2021)</p>	<p>I requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale; • devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (anno 2021). <p>Inoltre, l'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato (in tal caso viene riproporzionato); • è incompatibile con gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l'assegno di esodo ex art. 4 della L. 28.6.2021 n. 92, l'indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL, le rendite facoltative, nonché l'APE sociale; • è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché con le rendite erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

REQUISITO	CHIARIMENTI INPS
<p>Non titolarità di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità</p> <p>(art. 1 co. 3 lett. b) del DM 17.5.2021)</p>	<p>I requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale; • devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (anno 2021). <p>Inoltre, l'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato (in tal caso viene riproporzionato); • è incompatibile con gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l'assegno di esodo ex art. 4 della L. 28.6.2021 n. 92, l'indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL, le rendite facoltative, nonché l'APE sociale; • è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché con le rendite erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.